



**UNIONE LOMBARDA  
DEGLI ORDINI FORENSI**

Con riferimento alle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in cui sono previsti obblighi di riduzione delle dotazioni organiche delle Pubbliche amministrazioni, esaminate le linee guida e i criteri applicativi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'allegata direttiva 10/2012, si ritiene necessario rilevare che, ferma restando la natura di enti pubblici non economici degli Ordini forensi, gli stessi sono – sotto il profilo finanziario – completamente autonomi da qualunque provvidenza pubblica, essendo finanziati in via esclusiva attraverso le tasse d'iscrizione e i contributi annui versati dai propri iscritti.

In conseguenza di ciò, la spesa diretta a consentire l'esercizio delle funzioni proprie dei Consigli dell'Ordine e l'operatività dei relativi uffici non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, né l'applicazione delle richiamate disposizioni agli Ordini, produrrebbe effetti di riduzione della spesa pubblica cui, invece, le norme in questione mirano.

Per contro, l'attuazione di interventi di ridimensionamento dell'organico degli uffici degli Ordini, svincolata da concrete esigenze organizzative e di revisione della spesa, determinerebbe la riduzione, sotto i profili quantitativo e qualitativo, dei servizi prestati, se non addirittura la paralisi di specifici settori.

Tali ragioni inducono a ritenere gli Ordini estranei all'ambito di applicazione delle norme del D.L. 95/2012; conclusione, questa, peraltro suffragata anche dall'esclusione degli stessi enti dal controllo della Corte dei Conti, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 21226/2011), secondo la quale *“considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti”*.

Alla luce di quanto esposto, si invita il Consiglio Nazionale Forense ad assumere le più opportune iniziative volte a determinare l'esclusione esplicita degli Ordini forensi dall'ambito di applicazione delle citate disposizioni e di ogni altra normativa avente le medesime finalità.

Milano 27 settembre 2012

  
**Avv. Paolo Giuggioli**

*Presidente Unione Lombarda degli Ordini Forensi*